

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO BOSCO” LANCIANO <i>Sc. Infanzia “Maria Vittoria” - Sc. Primaria “Eroi Ottobrini” - Sc. Secondaria I° grado “G. Mazzini”</i> Via Marconi, 1 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/45284 - Fax 0872/728364 C.F. 90031370696 Sito web: www.comprensivollanciano.gov.it e-mail: chic840006@istruzione.it PEC: chic840006@pec.istruzione.it	
---	--	---



Allegato 14

REGOLAMENTO SU REGIME DI INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO



ANNO SCOLASTICO 2024/25

DELIBERA N. 9 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 10/12/2024

Inquadramento generale

In forza degli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di **lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50%** di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro *part time* elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto. Si segnala tuttavia che, su quest'ultimo punto, qualche USR ha assunto una posizione divergente (si veda la nota USR Campania prot. n. 43440 del 01/09/2022).

Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o **previamente autorizzati** dall'amministrazione di appartenenza. A tal fine devono essere valutati i seguenti profili: a) occasionalità/abitudine dell'incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio. Fanno eccezione le cosiddette **attività libere**, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001):

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- partecipazione a convegni e seminari
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate

- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

Presa di servizio – in occasione della presa di servizio del personale a t.i./t.d.:

- il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola
- è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso

Conseguenze:

- se il dipendente svolge una attività incompatibile, **NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola**
- le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere accolte – anche là dove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra
- in particolare, **non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time**, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola
- la dichiarazione ex DPR n. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il dirigente ha obbligo di denuncia
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001)

Personale ATA

Dato che l'art. 508 TU istruzione è riferito al solo personale docente, detto personale può svolgere una libera professione solo se titolare di un rapporto di lavoro *part time*.

Casi specifici

TIPOLOGIA DI RAPPORTO ESTERNO	Compatibile previa autorizzazione	Non Compatibile	Da Valutare	Riferimenti normativi
Attività imprenditoriale individuale		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Assunzione di cariche in società di capitali a fini di lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl...)		x		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc)				art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957

Qualità di socio accomandatario				. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Qualità di socio accomandatario				. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Esercizio del commercio				. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Assunzione di impieghi alle dipendenze di privati con contratti di lavoro subordinato				Tranne il caso di dipendente <i>part time</i>
Docenza all'Università o nei confronti di dipendenti pubblici				. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili				. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
Libera professione e "professioni non regolamentate"				. art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 . legge n. 4 del 2013
Assunzione di cariche sociali in società cooperative (anche costituite ad esempio per l'edilizia popolare)				. art. 61 DPR 3/1957 . Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 1997
Esercizio dell'impresa agricola				. Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 27420 del 01/12/2020 . Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 1997 (difforme da Cassazione citata)
Esercizio dell'impresa familiare				
Insegnamento e pratica di strumento musicale				art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 . legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC – vedi sopra)
Attività sportive (e musicali) dilettantistiche				. art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021
Scuola Guida				. legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC– vedi sopra)

Baby Sitter				. legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC– vedi sopra)
Co.Co.Co presso Università e Centri di Ricerca				L. n. 240/2010
Bed & Breakfast				Risoluzioni Ministero delle Finanze: . n° 180/e del 14/12/1981 . n° 155 del 13/10/2000 . art. 51, c. 1, DPR n. 917/1986 (TUIR)